

Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) e Assistenti sanitari

a cura di AsNAS – Associazione Nazionale Assistenti Sanitari

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria può essere attribuita a diverse professionalità (medici, veterinari, ingegneri, chimici, fisici, ecc.), nessuna professione ne ha l'esclusività. Pertanto, gli Assistenti sanitari che rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, non sono esposti a rischio di sovrapposizione o addirittura di esercizio abusivo di altre professioni.

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è presupposta da varie attività di competenza degli Assistenti Sanitari, quale strumento che consente di espletare plurime funzioni previste dal D.M. n. 69/1997 nei luoghi di lavoro, ove, diversamente, l'Assistente Sanitario non avrebbe legittimo accesso e in tal caso sarebbe impossibilitato ad espletarle.

L'Assistente Sanitario fa parte delle professioni sanitarie di cui alla declaratoria contenuta nell'art. 4 della Legge n. 251/2000 - Professioni tecniche della prevenzione: "1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali". Ebbene, il profilo professionale di cui al D.M. n. 69/1997 espressamente prevede che l'Assistente Sanitario "sorveglia, controlla, relaziona, verbalizza, propone soluzioni operative": attività che vanno correttamente collocate nelle prestazioni di "prevenzione" cui l'Assistente Sanitario è specificamente abilitato. Si rileva che l'art. 4 succitato non menziona l'attività di "vigilanza", bensì quella di "prevenzione, verifica e controllo...." e all'Assistente Sanitario appartengono certamente compiti di prevenzione e controllo.

Le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria sono numerose e poliedriche e non costituiscono un vincolo né tecnico-organizzativo né ordinamentale l'esercizio contestuale e totalitario, da parte di una singola figura di operatore, di tali funzioni, sempre e in ogni luogo (a titolo esemplificativo, in tema di contravvenzioni, prescrizioni, sequestri ecc..). Invero, le varie concretizzazioni in cui si esplicano le attività di UPG vengono opportunamente modulate dall'organizzazione del servizio. In ogni caso, privare della qualifica di UPG gli Assistenti Sanitari significherebbe senza dubbio impoverire i servizi stessi.

L'ordinamento didattico del Corso di laurea in Assistenza Sanitaria comprende la trattazione approfondita di materie giuridiche; in ogni caso, gli Assistenti sanitari sviluppano le conoscenze e le competenze professionali nel settore specifico di esercizio professionale partecipando alle attività di formazione continua obbligatorie ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992. Inoltre, è necessario tenere conto del fatto che ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art. 32, confermato dal D. Lgs. 106/2009, la laurea in Assistenza Sanitaria abilita alle funzioni di addetto ai servizi di prevenzione e protezione. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 50352 del 2016 ha statuito che "occorre muovere dall'art. 57 cod. proc. pen., a mente del cui comma 3 "sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55" [del medesimo Codice di Procedura Penale, n.d.r.]".

Si soggiunge che l'art. 50 del Decreto-legge n. 73/2021 come convertito dalla legge n. 106/2021, nel disciplinare gli "Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro", dispone che al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le Regioni autorizzano le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a procedere, in deroga ai limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di Medici, Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e Assistenti sanitari, da destinare ai predetti servizi. Pertanto, resta confermato che la qualifica di UPG, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non spetta in via esclusiva ad alcuna professione.

* * *

Alla luce di tutto quanto precede, l'espletamento di funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria da parte dell'Assistente Sanitario in relazione allo svolgimento di prestazioni previste nel suo profilo professionale non configura alcuna indebita sovrapposizione con alcuna professione né alcuna fattispecie di abuso, in presenza delle relative prerogative funzionali, tecnico-scientifiche, formative e deontologiche in capo all'Assistente Sanitario.

AsNAS Associazione Nazionale Assistenti Sanitari –21 giugno 2022